

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 3716/2022 PUBBLICATA IL
10.06.2022 ED ALL'ORDINANZA N. 4623/2022 PUBBLICATA IL
18.07.2022 RESE DAL TAR LAZIO - ROMA SEZIONE III-BIS NEL
GIUDIZIO ISCRITTO SUB N.R.G. 3522/2022

Il sottoscritto Avv. Antonio Camarca (CF CMR NTN 78D23 F839Y, P.IVA 04604541211, PEC avv.antonio.camarca@postecert.it, Tel. 328.44.60.457, FAX 081.014.93.99), con Studio in Grumo Nevano (NA) alla Via Francesco Baracca n. 40, nella qualità di difensore, giusta procura agli atti del giudizio pendente dinnanzi al TAR Lazio – Roma N.R.G. 3522/2022, del sig. Bianco Gennaro, nato a Caserta (CE) il 6.07.1995, C.F. BNCGNR95L06B963L, residente in Civitella Alfedena (AQ) alla Via Borgo Nuovo n. 6, elettivamente domiciliato ai fini del suddetto giudizio presso lo Studio del medesimo difensore, anche alternativamente alla casella di posta elettronica certificata avv.antonio.camarca@postecert.it, in base all'ordinanza n. 3716/2022 pubblicata il 10.06.2022 ed all'ordinanza n. 4623/2022 pubblicata il 18.07.2022 rese dal Tar Lazio - Roma Sezione III-bis nel giudizio iscritto sub n.r.g. 3522/2022, in forza del quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione con le modalità indicate nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del medesimo TAR Lazio,

Rileva che

- l'Autorità procedente nel caso di specie è il Tar Lazio – Roma, Sezione III-bis;
- il ricorso propulsivo è stato iscritto sub n.R.g. 3522/2022;
- il ricorso è stato proposto dal soprageneralizzato sig. Bianco Gennaro, rappresentato dall'Avv. Antonio Camarca, originariamente come ricorso straordinario al Capo dello Stato e successivamente trasposto in esito ad atto di opposizione del Ministero dell'Istruzione;

- l'Amministrazione intimata resistente è il Ministero dell'Istruzione, CF 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- il soggetto controinteressato, originariamente, è stato individuato nella sig.ra Cammisa Francesca, dom.ta presso la sede di servizio I.C. Romeo Cammisa, Via S. Di Giacomo, 3 – CAP 80029 Sant'Antimo (NA);

- con ordinanza cautelare n. 3716/2022, il TAR Lazio disponeva quanto segue:

“...ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio; ritenuto che le esigenze di parte ricorrente possono trovare adeguata soddisfazione mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Rinvia alla udienza del 25 ottobre 2022”;

- con successiva ordinanza n. 4623/2022, il Tar Lazio rendeva chiarimenti in ordine alle modalità di notificazione di cui alla precedente ordinanza cautelare n. 3716/2022, precisando che *“si precisa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti coloro inseriti utilmente nelle graduatorie impugnate da parte ricorrente”;*

- i provvedimenti impugnati con il ricorso propulsivo sono:

a) *in parte qua* il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato il giorno 19 marzo 2021 nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche, come disposto dalla nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021, in particolare dell'Allegato *“A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia*

delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. – Avvertenze”, laddove al punto “F” si precisa che “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà” e con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente, dell’Allegato “A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo”, laddove al punto 7.2 si specifica che il punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti non statali è ridotto alla metà;

b) *quatenus opus* la summenzionata nota di trasmissione del Ministero dell’Istruzione prot. 9256/2021;

c) ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ivi compresa la Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, ed in particolare la nota n. 4 della allegata Tabella di valutazione dei titoli;

d) la nota dell’USR Campania - Ufficio VI A.T. di Napoli R.U. prot. n. 14218 dell’11/08/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024;

e) le relative graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 pubblicate in data 11.08.2021 sui siti web ufficiali di tutte le istituzioni scolastiche indicate dal ricorrente nella propria domanda di immissione/aggiornamento, per il profilo di assistente amministrativo, ove è inserito con il punteggio di 35,45.

** ** **

I motivi su cui si fonda il ricorso sono qui di seguito sintetizzati:

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L. N. 250/2005, CONVERTITO NELLA L. N. 27/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 255 DEL 3.7.2001, CONVERTITO CON L. N.

333/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. M. N. 94 DEL 2016 – INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI INGIUSTA DISCRIMINAZIONE – ALTRI PROFILI.

Con il ricorso, il ricorrente denuncia la violazione da parte del Ministero dell'Istruzione della L. n. 62/2000, che ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica”.

Invero l'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)”.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole

paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.

In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)”.

Non può pertanto non ribadirsi l’illegittimità del Bando impugnato, per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (di recente, si veda TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 621/2021, che ha autorevolmente sancito il principio in questa Sede evocato).

Il ricorrente ha pertanto diritto a vedersi riconoscere punteggio pieno e non dimezzato per tutto il periodo di servizio svolto presso gli Istituti paritari, in guisa da poter maggiormente aspirare ad essere convocata per l’espletamento di incarichi di supplenza per il profilo di assistente amministrativo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

L’odierna parte ricorrente ha, quindi, formulato istanza di sospensione dei provvedimenti gravati, sussistendone tutti i presupposti di legge (*fumus boni juris* e *periculum in mora*).

** ** *

Si evidenzia inoltre che

- con l’ordinanza n. 3716/2022 pubblicata il 10.06.2022, integrata da precisazioni con l’ordinanza n. 4623/2022 pubblicata il 18.07.2022, il TAR Lazio – Roma

Sezione III-bis ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata con le modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019, pronunciata dal TAR Lazio;

- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (4641/2022) nella sottosezione "ricerca ricorsi" all'interno della sottosezione "TAR Lazio – Roma" della sezione "TAR".

** ** *

Al presente avviso sono allegati i seguenti atti e documenti:

- Atto di costituzione ex at. 48 c.p.a., riportante in trascrizione il testo integrale del pregresso ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- Ordinanza collegiale n. 7368/2022 pubblicata il 7.06.2022 resa dal TAR Lazio - Roma Sezione III-bis nel giudizio iscritto sub n.r.g. 4641/2022;
- Ordinanza n. 4623/2022 pubblicata il 18.07.2022 resa dal TAR Lazio - Roma Sezione III-bis nel giudizio iscritto sub n.r.g. 4641/2022;
- nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021;
- nota dell'USR Campania - Ufficio VI A.T. di Napoli R.U. prot. n. 14218 dell'11/08/2021.

Con osservanza.

Grumo Nevano (NA), 21/07/2022

(Avv. Antonio Camarca)